



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

AREA PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

## DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA SARDEGNA IL DIRETTORE REGIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998 n.368 "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come modificato dal Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 "Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTO l'articolo 6 del Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, recante disposizioni transitorie e finali;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituente il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 06.06.2002, n. 137" e s. m.i.;

VISTO il D.P.R. 10 giugno 2004, n. 173 "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali";

VISTO il conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna conferito all'Arch. Paolo Scarpellini;

VISTO il D.D.G. 12 agosto 2004 con il quale, ai sensi dell'art. 7, comma 3 del D.P.R. 10 giugno 2004, n. 173, è delegata ai Direttori Regionali per i Beni Culturali e Paesaggistici la funzione della dichiarazione dell'interesse culturale delle cose di proprietà privata, ai sensi dell'art. 13 del Codice;

VISTO che, con nota prot. n. 4552 del 16 marzo 2007, la Soprintendenza per i Beni Archeologici per le Province di Sassari e Nuoro ha comunicato l'avvio del procedimento di dichiarazione di importante interesse archeologico degli immobili di cui trattasi ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e s.m.i.;

CONSIDERATO che a seguito di tale comunicazione non sono state prodotte osservazioni o documenti degli interessati;

VISTA la nota prot. n. 10011 in data 15 giugno 2007, con la quale la competente Soprintendenza ha motivatamente proposto a questa Direzione Regionale l'emanazione del provvedimento di tutela diretta dei *Resti della chiesa di San Paolo*, siti in Osidda (NU), località Punta San Paolo, e distinti in catasto al F. 5, mapp. 219, parte;

RITENUTO che il bene immobile denominato *Resti della chiesa di San Paolo*, ricadente nel Comune di Osidda, provincia di Nuoro, loc. Punta San Paolo, distinto nel Catasto al Foglio n. 5, mappale 219, parte, presenta interesse particolarmente importante ai sensi dell'Art.10 (comma 3, lettera a) del citato Decreto Legislativo 42/2004 e s.m.i., per i motivi contenuti nella relazione storico artistica allegata;

### DECRETA

Ai sensi dell' art. 10 (comma 3, lettera a) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. e dell'art. 13 dello stesso D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., il bene in questione, denominato *Resti della chiesa di San Paolo*, meglio individuato nelle premesse e descritto nelle allegate planimetria e relazione scientifica, è dichiarato di interesse particolarmente importante e viene, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo 42/2004 e s.m.i..

La planimetria catastale e la relazione scientifica formano parte integrante e sostanziale del presente decreto, che sarà notificato, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 42/04 e s.m.i., ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene che ne forma oggetto e al Comune di Osidda.

Il provvedimento verrà successivamente trascritto, a cura della Soprintendenza per i Beni Archeologici per le Province di Sassari e Nuoro, presso la Agenzia del Territorio competente - Servizio di Pubblicità Immobiliare, ed avrà efficacia anche nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile stesso.

Avverso il presente decreto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i..

Sono, inoltre, ammesse proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente per territorio a norma degli articoli 2 e 20 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e s.m.i., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

LU

IL DIRETTORE REGIONALE  
PAOLO SCARPELLINI



DECRETO N. 92 IN DATA 12.10.2007